COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 16/12/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità della banca trattaria per il mancato pagamento di due assegni scoperti e non protestati nei termini. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.
Dopo aver presentato reclamo in data 28 aprile 2014- con cui lamentava il pregiudizio provocatole dall'intermediario attuale resistente, trattario di due assegni bancari, che emessi in proprio correntista erano rimasti insoluti e non erano stati protestati - ed insoddisfatta dal relativo esito (con lettera del 26 maggio l'intermediario declinava ogni responsabilità e respingeva la richiesta di ristoro), la società ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un avvocato, si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo che l'intermediario sia dichiarato tenuto al pagamento "*della somma di € 7.906,00, corrispondente all'importo dei due assegni, oltre al risarcimento dei danni subiti e/o subendi per le gravi irregolarità ed inadempimenti imputabili alla banca resistente, per un totale complessivo (assegni + risarcimento) di € 16.000,00, oltre spese legali*"
La società ha esposto, in fatto,: *(i)* di aver ricevuto, "*a fronte della fornitura di merci*", da altra società due assegni tratti "*su piazza*" sul resistente, dell'importo di € 3.953,00 ciascuno uno ed emessi, rispettivamente, il 30 giugno 2013 e 31 luglio 2013; *(ii)*di aver appreso, a valle della presentazione per l'incasso alla propria banca - che operava quale negoziatrice attivando la procedura per *check truncation* - che entrambi i titoli erano

risultati non pagati con la causale "*mancanza fondi*"il primo, e "*conto estinto*" il secondo; *(iii)* di aver appreso, altresì, che la banca trattaria non aveva neppure proceduto alla levata del protesto, perché gli assegni sarebbero "*pervenuti fuori termine*".
Sulla base di tali premesse, la ricorrente deduce la responsabilità della trattaria per i danni che le sono derivati dal comportamento negligente e scorretto che si sarebbe sostanziato:*(i)*nell'aver omesso l'applicazione delle procedure sanzionatorie normativamente previste in caso di mancato pagamento e/o irregolare utilizzo degli assegni, quali la levata del protesto e la segnalazione del nominativo del correntista in CAI;*(ii)* nell'aver omesso l'aggiornamento dell'anagrafica clienti (ex artt. 18 co. 1 lett. d e 19 lett. c del d.lgs. 231/07), ciò che avrebbe consentito di rilevare che la società traente "*operava ormai solo di fatto*" avendo cessato la partita IVA già dal 2006;*(iii)* nel non aver provveduto, in sede di chiusura del conto corrente della società traente, a richiedere la consegna degli assegni ancora in suo possesso a il rilascio della prevista dichiarazione sostitutiva.
Il danno viene quantificato in misura pari all'importo degli assegni, e tale misura viene giustificata allegando il vano tentativo di riscossione dell'importo delle forniture (la ricorrente documenta di aver intimato alla debitrice il pagamento degli importi dovuti con atto di diffida e messa in mora del 27 marzo 2014, che risulta tuttavia "*tornato indietro il 2 aprile 2014 per destinatario trasferito*").
L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, *in limine*, il difetto di legittimazione della ricorrente ad adire l'Arbitro, non rivestendo la qualità di propria cliente.
Nel merito il resistente,dopo aver ricostruito i fatti negli stessi termini esposti dalla ricorrente, ha rivendicato la correttezza del proprio operato, illustrando che il protesto degli assegni in contestazione era stato reso impossibile dall'"*intervenuta scadenza dei termini, per cause…non imputabili, ma dovute ai ritardi nella procedura di negoziazione dei titoli*".
In particolare il resistente allega di aver attivato per entrambi i titoli la procedura in CAI (inviando il "*preavviso di revoca*" per il primo, e procedendo direttamente alla revoca per il secondo) relativamente al nominativo del traente con invio di comunicazione/informativa al Prefetto.
Per quanto concerne la contestazione riguardante la mancata levata del protesto, il resistente si richiama a una serie di decisioni di codesto Arbitro che escludono la responsabilità della trattaria allorché i titoli siano pervenuti in ritardo rispetto ai termini indicati dalla legge per la sua levata, ovvero, là dove non vi sia necessità, *ex* art. 45 legge assegni, di salvaguardare l'azione di regresso nei confronti di terzi.
Riguardo alla contestazione relativa al mancato aggiornamento dell'anagrafica clienti, ha replicato che nel caso di specie non sussisteva un obbligo in tal senso trattandosi di "*cliente non affidata*". Per le contestazioni relative alla negligente gestione delle procedure di estinzione del conto corrente e della mancata riconsegna del *carnet*, il resistente ha osservato che nell'occasione la società traente "*dichiarava – sotto la propria responsabilità - di aver restituito tutti gli assegni in suo possesso non utilizzati*.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno il resistente deduce che la società ricorrente non avrebbe in alcun modo provato il pregiudizio subito, nè tantomeno ha dimostrato che il mancato protesto le abbia precluso l'utilizzo dello strumento esecutivo, limitandosi ad agire nei confronti della banca anziché del debitore insolvente.

DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità del ricorso, fondata sull'assunto che la ricorrente non intrattiene un rapporto contrattuale con la resistente, sicché non potrebbe qualificarsi sua cliente, deve essere disattesa.

Quest'Arbitro, e anche questo Collegio, hanno avuto più volte modo di sottolineare come, di là dalla considerazione che "*ai fini dell'attribuzione della qualità di cliente di un intermediario, è sufficiente l'esistenza di un contatto sociale qualificato – e tale appare certamente quello che si stabilisce in caso di richiesta di pagamento dell'assegno (alla quale oltretutto la banca trattaria, almeno se si accede a un più che autorevole indirizzo interpretativo, è anche obbligata ex lege nei confronti del prenditore, là dove sussistano i presupposti di legittimità dell'ordine e sussista la disponibilità di fondi sul conto di traenza alla data di presentazione)*", quel che è dirimente ai fini dell'affermazione della legittimazione del prenditore ad agire avanti l'ABF anche nei confronti della banca trattaria "*è che, ai sensi delle Disposizioni attuative del sistema emanate dalla Banca d'Italia, quella di "cliente" (a cui spetta la legittimazione ad adire la procedura di arbitrato) risulta nozione ampia che ricomprende «chiunque sia entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari, ivi compresi i servizi di pagamento», sicché tale formula permette di riconoscere la legittimazione ad agire anche al prenditore di un assegno nei confronti della banca trattaria*" (così di recente *ABF-Collegio Napoli*, 3354/2014).

Procedendo allo scrutinio nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Nel caso di specie, come detto, la società si duole del mancato pagamento di due assegni di pari importo; di essi il primo è stato emesso in costanza di rapporto tra traente e trattaria ma in mancanza di fondi, mentre il secondo è stato emesso in presenza di conto oramai chiuso ed allorché la convenzione di assegno era stata, conseguentemente, risolta.

Tali essendo le (incontestate) circostanze di fatto, ritiene il Collegio che nessuna responsabilità possa ragionevolmente ascriversi alla trattaria per il danno sofferto dalla società prenditrice per il mancato pagamento del primo assegno, un tale esito non potendo fondarsi sulla circostanza della mancata levata del protesto, ritenendosi di dover ribadire l'indirizzo già espresso in precedenti occasioni (e del resto richiamato dallo stesso resistente) a mente del quale la mancata levata del protesto non è imputabile alla trattaria quando l'assegno sia pervenuto oltre i termini, e comunque non sembra potersi considerare quale fatto produttivo di danno quando, come nel caso, non vi siano girate che possano far sorgere un'obbligazione di regresso e comunque nei casi in cui, come di nuovo è avvenuto nel caso, la banca abbia dato impulso al procedimento di segnalazione del nominativo del traente in CAI, il quale rappresenta anch'esso un efficace strumento – non diversamente dal protesto – per stimolare il pagamento spontaneo del titolo, e ciò atteso l'analogo effetto di pregiudizio reputazionale che la relativa segnalazione dispiegherebbe a carico del traente.

A diversa conclusione si deve, invece, pervenire in relazione al mancato pagamento del secondo assegno. In questo caso assume un rilievo dirimente la circostanza che l'assegno è stato tratto quando il conto era stato oramai estinto, e la convenzione di assegno risolta, sicché coglie nel segno la censura della società che lamenta il negligente comportamento della trattaria che, nell'ambito delle procedure di chiusura del conto, ha omesso di procedere ad una puntuale verifica sulla attendibilità della dichiarazione resa dal cliente di non avere più alcuna disponibilità di assegni, sicché nulla più doveva essere restituito.

Sotto questo profilo ritiene, infatti, il Collegio che secondo il parametro della diligenza del buon banchiere,ed al fine di evitare di incorrere in una responsabilità da affidamento nei confronti di terzi a cui fosse stato consegnato successivamente l'assegno sul permanere della legittimazione a trarre gli assegni, il resistente non si sarebbe dovuto accontentare della mera dichiarazione del cliente (al più destinata ad assumere rilevanza nei rapporti interni al fine di una eventuale azione di rivalsa) ma avrebbe dovuto operare in modo assai più attivo: vale a dire che avrebbe dovuto, quanto meno, procedere ad una verifica – a fronte della dichiarazione rilasciata dall'ex correntista – di quanti e quali degli assegni dei

vari *carnet* a suo tempo consegnati a quest'ultimo risultavano non ancora presentati per l'incasso, dunque potenzialmente ancora in bianco e suscettibili di utilizzazione. Una verifica, questa,non solo sicuramente esigibile dall'intermediario ma anche, dal punto di vista tecnico, assai agevolmente eseguibile(i sistemi informatici degli intermediari sono, infatti, ordinariamente in grado di dare evidenza di quanti degli assegni di un *carnet* consegnato al cliente sono stati utilizzati e presentati e quanti ancora no).
Ebbene, se si tiene conto di quanto sopra osservato, non appare allora revocabile in dubbio la responsabilità del trattario per il danno sofferto dalla ricorrente; omettendo tale semplice controllo, il resistente ha, nella sostanza, reso possibile, e comunque agevolato, la successiva emissione dell'assegno pur in difetto del relativo potere da parte dell'*ex correntista*.
Né sembra al Collegio che possa condividersi il rilievo del resistente secondo cui, nel caso in esame, mancherebbe la prova del danno sofferto dalla società a seguito dell'emissione dell'assegno indirettamente causata dal negligente comportamento del resistente.
In un caso come quello esaminato il pregiudizio sofferto dalla società consiste nell'aver fatto affidamento sulla persistenza della legittimazione dell'acquirente di poter disporre di somme tramite assegni tratti sulla resistente, e dunque nel aver accettato che il pagamento della seconda fornitura fosse regolato strumento diverso dal denaro contante, che invece l'acquirente avrebbe dovuto necessariamente utilizzare ove il resistente si fosse fatto carico, verificandone la dichiarazione, di ritirare gli assegni ancora non utilizzati dal correntista. Sotto questo profilo sembra dunque appropriato al Collegio liquidare il danno nella misura dell'importo nominale dell'assegno *de quo*, in quanto pari al corrispettivo della fornitura che l'acquirente, se non avesse potuto disporre ancora del modulo di assegno, avrebbe dovuto versare in contanti, e che allora la ricorrente avrebbe senza meno conseguito.
Alla luce del parziale accoglimento della domanda della società può trovare parziale accoglimento, in coerenza con i consolidati orientamenti dell'Arbitro, anche la richiesta di ristoro del pregiudizio derivante dalla necessità di aver dovuto fare ricorso all'assistenza del difensore per far riconoscere la fondatezza, seppure non integrale, delle proprie pretese nell'ambito del procedimento; pregiudizio che si può quantificare forfettariamente nella somma di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 3.953,00; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI